

LUMINA

GESTIONE DEL PERSONALE ESPATRIATO

Milano, 8 giugno 2017

CdL Ester Rossetti

CdL Elisabetta Gasparini

Argomenti:

Trasferta, trasfertista, distacco e trasferimento

Distacco del lavoratore all'estero, adempimenti:

- distacco del lavoratore all'estero in Paesi U.E.
- distacco del lavoratore all'estero in Paesi extra U.E.

Aspetti previdenziali in caso di distacco all'estero

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Trasferta, trasfertista, distacco e trasferimento

Trasferta

Non esiste una definizione legale di trasferta, ma può essere intesa come lo **spostamento temporaneo** del lavoratore verso una diversa località rispetto a quella in cui esegue normalmente la propria attività lavorativa.

Generalmente sono i CCNL a disciplinare la trasferta in modo esauriente definendo i limiti del potere del datore di lavoro di comandare in trasferta il lavoratore.

L'istituto della trasferta è **tipicamente italiano**, infatti in caso di trasferta del lavoratore italiano all'estero si applicano, ai fini Inail, le regole del distacco.

Trasferta, trasfertista, distacco e trasferimento

Trasferta

Le caratteristiche essenziali della trasferta sono:

- la **permanenza del legame** del lavoratore con l'abituale sede di lavoro;
- Il **potere direttivo e disciplinare** rimane in capo al datore di lavoro;
- la **temporaneità** del mutamento del luogo di esecuzione della prestazione;
- **non** è richiesto il **consenso del lavoratore**.

Trasferta, trasfertista, distacco e trasferimento

Trasferta

Le indennità erogate dal datore di lavoro al lavoratore in trasferta sono assoggettate a un regime previdenziale e fiscale agevolato diverso a seconda che si tratti di :

- **rimborso analitico;**
- **indennità forfettaria;**
- **sistema misto.**

Trasferta, trasfertista, distacco e trasferimento

Compensi	Italia	Italia	Estero
ESENTI	Comune sede di lavoro	Fuori dal comune sede di lavoro	
Rimborsi analitici	<ul style="list-style-type: none"> Spese trasporto documentate da vettore 	<ul style="list-style-type: none"> Spese vitto, alloggio e viaggio documentate Ulteriori spese non documentate fino a euro 15,49 	<ul style="list-style-type: none"> Spese vitto, alloggio e viaggio documentate Ulteriori spese non documentate fino a euro 25,82
Indennità forfettaria		Fino a euro 46,48 giornalieri al netto di spese viaggio e trasporto	Fino a euro 77,47 giornalieri al netto di spese viaggio e trasporto
Sistema misto	<ul style="list-style-type: none"> Spese trasporto documentate da vettore 	<ul style="list-style-type: none"> Indennità: <ul style="list-style-type: none"> -con rimborso vitto o alloggio fino a euro 30,99 -con rimborso vitto e alloggio fino a euro 15,49 	<ul style="list-style-type: none"> Indennità: <ul style="list-style-type: none"> -con rimborso vitto o alloggio fino a euro 51,65 -con rimborso vitto e alloggio fino a euro 25,82

Trasferta, trasfertista, distacco e trasferimento

Trasfertista

I trasfertisti sono i lavoratori che per contratto **svolgono l'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi** da quello della sede aziendale e non hanno quindi una sede di lavoro predefinita.

Le caratteristiche distintive sono:

- mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto di assunzione;
- svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità;
- corresponsione di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa per tutte le giornate retribuite, attribuita indipendentemente dal fatto che il dipendente si rechi in trasferta e dove la stessa si sia svolta.

Trasferta, trasfertista, distacco e trasferimento

Trasfertista

Le indennità e le maggiorazioni retributive spettanti ai lavoratori trasfertisti, anche se corrisposte con carattere di continuità, **concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%** del loro ammontare.

L'eventuale rimborso analitico delle spese sostenute dal trasfertista concorre interamente a formare il reddito imponibile.

Trasferta, trasfertista, distacco e trasferimento

Distacco

Il distacco si realizza quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori **a disposizione di un altro soggetto** per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Il distacco può essere **anche parziale** e può riguardare **anche lavoratori a tempo determinato**.

Trasferta, trasfertista, distacco e trasferimento

Distacco

Il distacco è **genuino** a patto che:

- ci sia un cambio nell'esercizio del potere direttivo;
- la titolarità del rapporto resti in capo al datore di lavoro distaccante;
- sussista l'interesse del datore di lavoro distaccante;
- sia temporaneo di durata funzionale alla prestazione dell'interesse del distaccante.

Non è richiesto il **consenso del lavoratore**.

Trasferta, trasfertista, distacco e trasferimento

Distacco

Il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del **trattamento economico e normativo** a favore del lavoratore, tuttavia, è ammesso un rimborso da parte del distaccatario.

Il distacco non deve mai configurarsi in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui perché in tal caso ci si trova nella fattispecie della **somministrazione di lavoro**.

Trasferta, trasfertista, distacco e trasferimento

Distacco



Trasferta, trasfertista, distacco e trasferimento

Trasferimento

Il trasferimento consiste nello **spostamento definitivo** e senza limiti di durata della sede di lavoro del dipendente.

I requisiti fondamentali per il trasferimento di un lavoratore sono:

- che avvenga **da un'unità produttiva a un'altra** nell'ambito della stessa azienda;
- che sia motivato da **comprovate ragioni** tecniche , organizzative e produttive.

Trasferta, trasfertista, distacco e trasferimento

Trasferimento

Le indennità di trasferimento e di prima sistemazione sono escluse dalla retribuzione imponibile nella misura del 50% del loro ammontare fino a un massimo annuo di:

- 1.549,37 euro per i trasferimenti in Italia;
- 4.648,11 euro per i trasferimenti all'estero;
- 6.197,48 euro se nello stesso anno c'è sia un trasferimento in Italia sia uno all'estero.

L'esenzione è prevista solo per il primo anno dalla data di trasferimento anche se l'indennità riferita al medesimo trasferimento è riferita a più anni.

Trasferta, trasfertista, distacco e trasferimento

Quando il datore di lavoro decide di variare la sede di lavoro definita nella lettera di assunzione deve identificare la corretta fattispecie tra:

TRASFERITA

- Permanenza legame con sede di lavoro abituale
- Temporaneità
- Potere direttivo e disciplinare in capo a datore di lavoro

DISTACCO

- Interesse datore di lavoro
- Temporaneità
- Potere direttivo passa ad Azienda distaccataria

TRASFERIMENTO

- Spostamento definitivo sede lavoro

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Residenza fiscale

La residenza è **fondamentale per individuare i redditi da assoggettare** a tassazione e la corretta modalità di tassazione.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Residenza fiscale

D.P.R. 917/1986 art. 2

Sono residenti in Italia le persone fisiche che **per la maggior parte del periodo di imposta (> 183 gg)** abbiano uno dei seguenti requisiti:

risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente in Italia.

hanno in Italia il domicilio, cioè hanno ivi stabilito la sede principale dei loro affari e interessi (art. 43 c.c.).

hanno in Italia la residenza, cioè la loro dimora abituale (art. 43 c.c.).

Le **3 condizioni sono alternative** e non concorrenti.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Domicilio e residenza

Art. 43 c.c.

Il domicilio deve essere inteso come la sede principale degli affari e degli interessi della persona in riferimento alla generalità dei rapporti del soggetto e quindi anche gli interessi di carattere familiare, sociale e morale.

La residenza deve essere intesa come il luogo in cui la persona dimora abitualmente provata anche dalla permanenza stabile in quel luogo considerando anche le consuetudini di vita.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Residenza fiscale

D.P.R. 917/1986 art. 2

I **principali indici** significativi della residenza fiscale sono:

- disponibilità di un'abitazione permanente;
- presenza della famiglia;
- possesso di beni anche mobiliari;
- iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso Istituti scolastici;
- partecipazione a riunioni d'affari;
- titolarità di cariche sociali;
- sostenimento di spese per iscrizione a circoli o clubs;
- ecc.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Residenza fiscale

D.P.R. 917/1986 art. 2

Si presumono residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed **emigrati nei «paradisi fiscali»**, anche quando l'emigrazione avviene transitando anagraficamente per uno Stato non classificato tra i paradisi fiscali.

L'onere della prova dell'effettività del trasferimento e la conseguente perdita della residenza in Italia spetta al contribuente.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Iscrizione all'AIRE

I cittadini italiani che non sono residenti in Italia sono iscritti all'AIRE cioè **l'anagrafe degli italiani residenti all'estero**.

L'iscrizione all'AIRE da sola però non è sufficiente a far perdere lo status di residente sotto il profilo fiscale qualora il soggetto mantenga nel territorio nazionale i propri interessi.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Residenza fiscale

Circolare AE 26/01/2001 n. 9/E

Deve considerarsi fiscalmente residente in Italia un soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza all'estero e svolgendo la propria attività fuori dal territorio nazionale, mantenga il "centro" dei propri interessi familiari e sociali in Italia. Tale circostanza si concretizza, ad esempio, nel caso in cui la famiglia dell'interessato abbia mantenuto la dimora in Italia durante l'attività lavorativa all'estero o, comunque, nel caso in cui emergano atti o fatti tali da indurre a ritenere che il soggetto interessato abbia quivi mantenuto il centro dei suoi affari e interessi.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Residenza fiscale

Cass. Sez. Trib. 14/04/2008 n. 9856

E' necessario dare rilevanza alla valutazione d'insieme del centro di interessi personali ed economici al fine di stabilire dove la persona è residente fiscalmente, e nell'ipotesi in cui tale valutazione globale non permetta siffatta valutazione, occorre dichiarare la preminenza dei legami personali (es. dove i figli frequentano la scuola).

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Soggetti residenti in Italia

sono tassati sull'insieme dei loro redditi indipendentemente da dove questi siano prodotti o dalla cittadinanza del soggetto.

Soggetti NON residenti in Italia

sono tassati solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Eventuali **deroghe** a tali regole sono previste nelle Convenzioni stipulate per evitare le doppie imposizioni.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Soggetto residente fiscalmente in Italia e *DISTACCATO ESTERO < 183 gg*

Se il soggetto risulta residente in Italia ma distaccato all'estero per meno di 183 giorni nell'arco di 12 mesi determinerà il reddito ai fini fiscali così:

- i redditi prodotti all'estero vengono determinati sulla base di **retribuzioni effettive** comprese quindi tutte le indennità aggiuntive riconosciute per l'assegnazione all'estero (D.P.R. 917/1986 art. 51 c. 1-8).

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Soggetto residente fiscalmente in Italia e DISTACCATO ESTERO < 183 gg

Ci sono alcune particolarità per la determinazione dei redditi prodotti all'estero da un soggetto che risulta residente in Italia ma è distaccato all'estero per meno di 183 giorni nell'arco di 12 mesi:

- l'indennità estero se si può ricomprendere tra le altre indennità per servizi prestati all'estero è imponibile per il 50% del suo ammontare. Tale regime agevolato esclude l'applicabilità delle agevolazioni relative alle trasferte ex D.P.R. 917/1986 art. 51 c. 5. (D.P.R. 917/1986 art. 51 c. 8);
- benefit auto se concesso in uso promiscuo è imponibile nella misura del 30% dell'importo corrispondente alle tariffe Aci per una percorrenza annua di 15.000 km al netto di eventuali trattenute al dipendente (D.P.R. 917/1986 art. 51 c. 4);

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Soggetto residente fiscalmente in Italia e DISTACCATO ESTERO < 183 gg

- assicurazione viaggio se stipulata nell'interesse del dipendente a copertura di rischi extra-professionali costituisce fringe benefit imponibile per l'importo del premio se superiore, considerando tutti i fringe benefit, a euro 258,23 (D.P.R. 917/1986 art. 51 c. 3);
- spese viaggio, comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico, se relative al viaggio tra società distaccante e società distaccataria non sono imponibili;
- spese trasloco se riferite allo spostamento di sede ed analiticamente documentate non sono imponibili;
- rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal comune della sede di lavoro estera durante il periodo di assegnazione estera oltre, si ritiene, il rimborso di altre spese non documentate nel limite di euro 15,49 al giorno.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Soggetto residente fiscalmente in Italia e *DISTACCATO ESTERO > 183 gg*

Se il soggetto risulta residente in Italia ma distaccato all'estero per più di 183 giorni nell'arco di 12 mesi determinerà il reddito ai fini fiscali così:

- i redditi prodotti all'estero vengono determinati sulla base di **retribuzioni convenzionali** definite annualmente dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale determinazione è possibile perchè il reddito di lavoro dipendente è prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi (D.P.R. 917/1986 art 51 c. 8 bis).

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Retribuzioni convenzionale D.P.R. 917/1986 art. 51 c. 8 bis

La determinazione della base imponibile sulla retribuzione convenzionale può essere applicata a condizione che:

- la **residenza fiscale** venga mantenuta **in Italia**;
- ci sia **esclusività e continuità della prestazione** lavorativa all'estero;
- la prestazione lavorativa all'estero deve essere svolta per un **periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi**.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Retribuzioni convenzionale

D.P.R. 917/1986 art. 51 c. 8 bis

Il periodo di soggiorno all'estero **superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi** significa anche a cavallo d'anno e per il computo dei giorni si considerano:

- giorni lavorativi nello Stato estero;
- ferie anche se non trascorse nello Stato estero;
- festività anche se non trascorse nello Stato estero;
- riposi settimanali anche se non trascorsi nello Stato estero;
- altri giorni non lavorativi trascorsi nello Stato estero.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Retribuzioni convenzionale

D.P.R. 917/1986 art. 51 c. 8 bis

La retribuzione convenzionale viene calcolata con riferimento alla retribuzione complessivamente dovuta al lavoratore per l'attività di lavoro dipendente svolta in Italia prima dell'assegnazione all'estero senza considerare tutti gli emolumenti che il lavoratore percepirà a fronte dell'attività lavorativa svolta all'estero.

La retribuzione così calcolata deve essere divisa per 12 e confrontata con le fasce di retribuzione nazionale riportate nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali annualmente pubblicato al fine di identificare la fascia mensile di retribuzione convenzionale corrispondente.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Retribuzioni convenzionale

D.P.R. 917/1986 art. 51 c. 8 bis

Se sussistono i requisiti per il calcolo dell'imposta sulle retribuzioni convenzionali il sostituto d'imposta determinerà così l'imponibile dalla prima retribuzione utile.

Qualora dovessero venire a mancare le condizioni per l'applicazione delle retribuzioni convenzionali il sostituto calcolerà la base imponibile sulle retribuzioni effettive dalla prima retribuzione utile ed effettuerà il conguaglio fiscale.

In sede di **conguaglio di fine anno** è necessario verificare se la fascia di retribuzione convenzionale applicata è corretta, in particolare nei casi in cui sono state erogate nel corso dell'anno retribuzioni variabili quali ad esempio bonus o compensi per lavoro straordinario.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Retribuzioni convenzionale

Ip. Dirigente con retribuzione italiana annua pari a

euro 126.000,00 : 12 = 10.500,00



VI Fascia

Settore	Fascia	Retribuzione Nazionale		Retribuzione Convenzionale
		Da	A	
Industria	I	0,00	6.002,32	6.002,32
	II	6.002,33	7.107,36	7.107,36
	III	7.107,37	8.212,49	8.212,49
	IV	8.212,50	9.317,62	9.317,62
	V	9.317,63	10.422,73	10.422,73
	VI	10.422,74	11.527,51	11.527,51
	VII	11.527,52	12.632,64	12.632,64
	VIII	12.632,65	13.737,77	13.737,77
	IX	13.737,78	14.843,24	14.843,24
	X	14.843,25	in poi	15.948,28

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Retribuzioni convenzionale

D.P.R. 917/1986 art. 51 c. 8 bis

Sono deducibili ai fini della determinazione della retribuzione convenzionale:

- le contribuzioni obbligatorie per legge ai fini previdenziali a carico dei lavoratori;
- le contribuzioni destinate a previdenza complementare nei limiti di legge.

Nel Libro Unico del Lavoro è necessario annotare la data di assegnazione al «ruolo estero» e lo Stato estero di destinazione oltre a tutti i dati obbligatori generalmente previsti.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Doppia imposizione

Indipendentemente dal regime applicato per determinare la base imponibile ai fini fiscali (retribuzione effettiva o retribuzione convenzionale) è probabile che il lavoratore residente fiscalmente in Italia e distaccato all'estero debba pagare le imposte per il reddito prodotto all'estero sia in Italia sia nel Paese estero.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Doppia imposizione

Per evitare la doppia imposizione sullo stesso reddito in Stati diversi ci sono delle misure correttive tra cui:

- **misure unilaterali** come
 - il metodo dell'esenzione del reddito prodotto all'estero;
 - il metodo del credito d'imposta;
- **convenzioni bilaterali** cioè accordi tra due Stati che limitano reciprocamente la propria potestà impositiva relativamente alle categorie di reddito più rilevanti.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Doppia imposizione e credito di imposta

In Italia viene utilizzato il metodo del credito d'imposta (D.P.R. 917/1986 art. 165).

Per poter fruire del credito di imposta per imposte pagate all'estero è necessario che:

- il soggetto abbia la residenza fiscale in Italia;
- ci sia la doppia imposizione sullo stesso reddito sia all'estero che in Italia;
- il reddito estero concorra alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia;
- le imposte siano pagate all'estero in via definitiva.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Doppia imposizione e credito di imposta D.P.R. 917/1986 art. 165

Il credito di imposta spetta fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero e il reddito complessivo.

$$\text{Max credito imposta} = \frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Estero} + \text{Reddito Italiano}} \times \text{imposta italiana}$$

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Soggetto NON residente fiscalmente in Italia

Se il soggetto risulta NON essere residente fiscalmente in Italia:

- i redditi prodotti in Italia vengono tassati sulla base delle retribuzioni effettive (D.P.R. 917/1986 art. 51 c. 1-8);
- **i redditi prodotti all'estero NON risultano imponibili in Italia.**

Il sostituto d'imposta (distaccante) in caso di soggetto NON residente in Italia pertanto non deve calcolare e versare le imposte per questo lavoratore sul reddito prodotto all'estero.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero


Soggetto NON residente fiscalmente in Italia

Considerata la delicatezza di tale gestione si suggerisce al sostituto d'imposta di richiedere al lavoratore, oltre alla **dichiarazione di residenza** fiscale per anno d'imposta, anche:

- i **certificati d'iscrizione all'AIRE** del dipendente e degli eventuali familiari;
- nonché **ogni altra documentazione necessaria** atta a provare l'effettivo trasferimento all'estero del centro d'interessi (domicilio) e della dimora (residenza). Quale elemento di prova è ammesso qualunque documento che possa dare evidenza della residenza all'estero (ad esempio l'iscrizione e la frequenza dei figli presso istituti scolastici del Paese estero, la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali adeguati ai bisogni abitativi, le fatture e le ricevute di erogazioni di gas, luce, telefono e altri canoni tariffari pagati nel paese estero, ecc.)

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Trattamento di fine rapporto



Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Trattamento di fine rapporto Risoluzione AE n. 341 del 1/08/2008

Il caso si riferisce a un soggetto residente all'estero che ha svolto attività lavorativa sia in Italia che all'estero e chiarisce che:

- il tfr ha natura di retribuzione differita;
- è possibile ripartire la quota di tfr relativa all'attività svolta in Italia da tassare in Italia da quota di tfr relativa all'attività svolta all'estero che è esente da imposizione fiscale in Italia.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Trattamento di fine rapporto Risoluzione AE n. 61 del 26/09/2013

Il caso si riferisce a un soggetto residente all'estero che ha svolto attività lavorativa in Italia e chiarisce che:

- vige il principio della territorialità per cui i redditi prodotti in Italia sono imponibili nel territorio italiano se corrisposti da soggetti ivi residenti;
- il tfr ha natura di retribuzione;
- l'ammontare imponibile in Italia sarà tassato tramite ritenuta alla fonte da parte del sostituto d'imposta.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Politiche di neutralità fiscale

Definito il corretto trattamento fiscale da applicare al soggetto in base a quanto prima detto rimane al datore di lavoro distaccante la decisione di applicare le politiche di neutralità fiscale tra cui:

- **Tax equalization;**
- **Tax protection;**
- **Gross-net-gross.**

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Politiche di neutralità fiscale Tax equalization

La politica di tax equalization consente al lavoratore distaccato all'estero di **non subire una tassazione maggiore, o beneficiare di una tassazione migliore**, rispetto a quella che avrebbe avuto in Italia.

Operativamente il datore di lavoro:

- Effettua una trattenuta figurativa (**hypothetical tax**) equivalente alle imposte che avrebbe versato in Italia;
- Il datore di lavoro si fa carico del pagamento delle imposte effettivamente dovute;
- Eventuali differenza a debito o a credito restano a carico del datore di lavoro.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Politiche di neutralità fiscale
Tax equalization

Hypo	Imposta dovuta in Italia	Imposta dovuta all'estero
a carico lavoratore	a carico azienda	a carico azienda

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Politiche di neutralità fiscale Tax equalization

Il datore di lavoro determina l'ammontare delle imposte ipotetiche (**hypothetical tax**) che tratterrà mensilmente sulle competenze erogate al dipendente durante il periodo del distacco. L'imponibile fiscale sul quale calcola tale imposta considera solo gli elementi retributivi che il lavoratore avrebbe percepito se avesse continuato a prestare la propria attività in Italia.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Politiche di neutralità fiscale Tax equalization

Elementi imponibili per calcolo Hypo Tax	
Ral	Sì
Bonus	Sì
Maggiorazioni per lavoro straordinario	Sì
Indennità estero	No
Alloggio	No
Viaggi	No

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Politiche di neutralità fiscale Tax equalization

Esempio calcolo Hypo Tax	
Retribuzione come se avesse lavorato in Italia	A
- Contributi previdenziali e assistenziali	B
= Imponibile fiscale ipotetico	$C = A - B$
Imposta lorda	E
- Detrazioni d'imposta (per lavoro dipendente e carichi familiari)	F
= Imposta netta ipotetica HYPO TAX	$G = E - F$

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Politiche di neutralità fiscale Tax equalization

Se il **dipendente è residente fiscalmente in Italia** le imposte effettive estere eventualmente dovute dal lavoratore saranno pagate direttamente dal datore di lavoro e l'eventuale credito di imposta spetterà al datore di lavoro.

Inoltre se il dipendente è residente fiscalmente in Italia è tenuto a pagare le imposte anche in Italia sulla retribuzione convenzionale e tale onere verrà operativamente annullato con un prestito.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Politiche di neutralità fiscale Tax equalization

	Trattenute	Competenze
RAL		90.000
Indennità estero		15.000
Ctrb Inps	8.979,77	
HYPO TAX	28.008,70	
Irpef su retr. Convenzionale	31.336,25	
Prestito infruttifero		31.336,25
Netto a pagare		68.011,53

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Politiche di neutralità fiscale Tax equalization

Se **il dipendente NON è residente fiscalmente in Italia** le imposte effettive estere eventualmente dovute dal lavoratore saranno pagate direttamente dal datore di lavoro e l'eventuale credito di imposta spetterà al datore di lavoro.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Politiche di neutralità fiscale Tax equalization

Vantaggi e svantaggi:

- assicura il corretto adempimento degli obblighi fiscali in Italia e nel Paese estero;
- incentiva la mobilità rendendo ininfluyente il regime fiscale del Paese estero di assegnazione;
- garantisce la parità di trattamento tra i lavoratori indipendentemente dal Paese estero di assegnazione;
- è di complessa implementazione.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Politiche di neutralità fiscale Tax protection

La politica di tax protection consente al lavoratore distaccato all'estero di versare **un'imposta non superiore a quella che avrebbe versato se fosse stato in Italia.**

Operativamente al momento della liquidazione delle imposte:

- nel caso di imposte dovute superiori a quelle che avrebbe dovuto versare in Italia il datore di lavoro si fa carico del pagare la differenza;
- nel caso di imposte dovute inferiori a quelle che avrebbe dovuto versare in Italia il dipendente provvederà direttamente alla liquidazione dell'imposta dovuta.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Politiche di neutralità fiscale Tax protection

Si posso presentare diverse situazioni:

1. **lavoratore residente in Italia**, nel caso in cui il carico fiscale complessivo (imposte estere + imposte italiane) al netto del credito di imposta dovesse essere **superiore alle imposte ipotetiche** che avrebbe pagato in Italia al lavoratore dovrà essere rimborsata la quota di imposta eccedente;

2. **lavoratore residente in Italia**, nel caso in cui il carico fiscale complessivo (imposte estere + imposte italiane) al netto del credito di imposta dovesse essere **inferiore alle imposte ipotetiche** che avrebbe pagato in Italia al lavoratore nulla sarà dovuto;

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Politiche di neutralità fiscale Tax protection

Si posso presentare diverse situazioni:

3. **lavoratore NON residente in Italia**, nel caso in cui le imposte pagate all'estero dovessero essere **superiori alle imposte ipotetiche** che avrebbe pagato in Italia il datore di lavoro rimborsa al lavoratore la quota di imposta eccedente;
4. **lavoratore NON residente in Italia**, nel caso in cui le imposte pagate all'estero dovessero essere **inferiori alle imposte ipotetiche** che avrebbe pagato in Italia al lavoratore nulla sarà dovuto.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Politiche di neutralità fiscale Tax protection

A	Imposta su retr. Convenzionale	5.520
B	Imposta estero	3.300
C	Hypo Tax	4.000
D	Credito d'imposta	2.500
E	Prestito	5.520
$F = (E+B-D)-C$	Una tantum da erogare a conguaglio	2.320

Il carico fiscale complessivo è pari all'HYPO TAX.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Politiche di neutralità fiscale Tax protection

Vantaggi e svantaggi:

- può creare problemi di mobilità del personale derivati da diversi trattamenti fiscali in base al Paese estero di assegnazione;
- può creare problemi derivanti da una non corretta gestione degli adempimenti fiscali nel Paese estero che rimangono in capo al lavoratore;
- ha un costo variabile in base al Paese di assegnazione;
- è di facile implementazione.

Aspetti fiscali in caso di distacco all'estero

Politiche di neutralità fiscale Gross-net-gross

La politica del gross-net-gross consiste nella preventiva determinazione del **trattamento economico netto** di sede estera da garantire al dipendente distaccato.

Operativamente il datore di lavoro corrisponde l'importo netto determinato e si fa carico di tutta la fiscalità sia italiana che estera.



LUMINA

Noi consulenti del Lavoro STP
Viale Ortles, 54/A - 20139 Milano

Tel: 02.842631

chiedi@consulentilumina.it